


# **La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento**

3 marzo 2017

**Pasquale Mirto**



# PROGRAMMA

1. Quadro normativo
2. Questioni interpretative
3. Effetti
4. Strumenti: regolamento e schema di delibera



## Art. 6-ter del DL n. 193/2016

### Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle **entrate, anche tributarie**, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del RD n. 639/1910, **notificati**, negli anni dal 2000 al 2016, dagli **enti stessi** e dai **concessionari della riscossione** di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997, i medesimi enti territoriali possono stabilire, **entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017**, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione **dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate**. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Sono evidenti i profili di incertezza della normativa, che hanno dato luogo ad interpretazioni non uniformi.

IFEL nella nota del 22 dicembre ha fornito proprie linee interpretative sulla base non solo di quanto previsto dall'art. 6-ter, ma anche sulla base di quanto espressamente previsto per la definizione agevolata delle cartelle, considerando, da un lato, la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'art. 52 del D.lgs. N. 446/1997, e dall'altro, lato, il principio di indisponibilità della pretesa tributaria.



# Entrate definibili

Le **«entrate, anche tributarie»**.

Inoltre, alla definizione delle ingiunzioni si applicano i commi 10 e 11 dell'art. 6 relativo alla rottamazione delle cartelle.

10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'*articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589* del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

e-bis) **le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie** o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali

11. Per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada**, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano **limitatamente agli interessi**, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689



# Entrate definibili

Quindi, sono **definibili**:

- Le **entrate tributarie**, per le quali non sono applicabili le sanzioni
- Le **entrate patrimoniali**, per le quali non sono applicabili le sanzioni (??)
- Le violazioni al codice della strada, per le quali **non sono applicabili gli interessi**, compresa la maggiorazione semestrale del 10%, e gli interessi di mora.

## **Non sono invece definibili**

- **le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie**

Ad esempio, le violazioni ai regolamenti comunali ex art. 7-bis del TUEL

Salvo che per le contravvenzione cds, rimangono dovuti, quindi, tutti gli interessi (inseriti negli atti di accertamento, di ritardata iscrizione in ingiunzione e di mora, laddove disciplinati dal regolamento comunale per la riscossione coattiva)

# Effetto delle definizione

*f*

La normativa prevede l'esclusione dalle sanzioni relative alle predette **«entrate, anche tributarie»**.

A differenza della definizione agevolata del ruolo (art. 6) non sono menzionati gli **interessi di mora**, previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate. Al riguardo, stante l'**indisponibilità della pretesa tributaria**, che si riflette anche sugli oneri accessori, quali le sanzioni e gli interessi, al Comune risulta preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare la disapplicazione degli interessi.

Peraltro, va anche ricordato che il DL n. 193/2016 sembra risolvere il contrasto sorto tra Cassazione, Corte dei Conti e MEF, in merito alla **disciplina dei condoni comunali**.

L'art. 13 della legge 289 del 2002 detta la disciplina della definizione dei tributi locali, o in altri termini del condono.

La norma prevede che «con **riferimento ai tributi propri**, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti».

Per il **MEF**, il Comune può disciplinare il condono per tutti i propri tributi, stabilendo autonomamente i termini e le condizioni, senza alcuna limitazione, anche per anni successivi al 2002: nota 14 maggio 2004, n. 2195; nota dell'8 giugno 2004; nota del 20 ottobre 2012, prot. 23873.

Di diverso avviso, invece, la **Corte di Cassazione**: n. 11974/2012; n. 12679/2012, n. 10787/2012, n. 12679/2012, n. 16357/2012, n. 7314/2014.

Di diverso avviso anche **Corte dei Conti** Campania, parere n. 10 del 17 gennaio 2013 e sentenza n. 976/2011 (sez. giurisdizionale per la Campania)



# Effetto delle definizioni

Si è detto che le entrate definibili sono tutte le entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale.

Si è anche detto che l'effetto della definizione è limitata alla disapplicazione delle sanzioni relative alle entrate.

Ma con riferimento alle entrate patrimoniali non vi sono sanzioni applicabili, se non quelle eventualmente relative alle violazioni del regolamento comunale (art. 7-bis del TUEL).


La norma sembra quindi scritta in modo incomprensibile, perché prevede la disapplicazione delle sanzioni anche per le entrate non tributarie, ma poi alla fine prevede anche che non sono definibili le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

Che senso ha?



## COSAP

Ad avviso di IFEL, «*da una lettura sistematica del comma 1 dell'art. 6-ter, e della lettera e-bis) riportata **emerge chiaramente la volontà di non permettere la definizione agevolata delle poste di entrata costituite da sola sanzione, come quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, mentre **nell'ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale, come nel caso delle sanzioni irrogate per violazione connesse alla Cosap, che ha natura patrimoniale e non tributaria, la definizione agevolata con abbattimento delle sanzioni deve ritenersi legittima.** Diversamente ragionando, e considerando che non sono oggetto di definizione gli interessi moratori, la previsione di definizione agevolata delle entrate non tributarie non si verificherebbe mai, e la norma sarebbe stata inutilmente scritta, nonostante il perimetro definito dal comma 1 dell'articolo 6, sopra richiamato. Si deve altresì ricordare che il problema non si pone per il Canone di pubblicità (Cimp), che ha natura tributaria (Corte Costituzionale, sentenze n. 218 del 2009 e n. 18 del 2010).***»



## Arco temporale di riferimento

La normativa fa riferimento alle ingiunzioni di pagamento **notificate**, negli anni dal 2000 al 2016.

Quindi, ai fini dell'adesione alla definizione è sufficiente che l'ingiunzione di pagamento sia stato «notificata», ovvero consegnata alle poste, entro il 31 dicembre 2016, non rilevando la data in cui è stata ricevuta dal contribuente/debitore.



# Quali ingiunzioni sono definibili

La normativa fa riferimento alle ingiunzioni notificate dagli **enti stessi** e dai **concessionari della riscossione** di cui all'articolo 53 del D.lgs. n. 446/1997.

## **Società in house?**

IFEL→ «Non sono espressamente richiamate le società *in house* dei Comuni che pur risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, per le quali non è necessariamente prevista l'iscrizione all'albo di cui al successivo art. 53. Trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, si ritiene che il Comune possa legittimamente disporre la definizione agevolata anche per le ingiunzioni notificate dalle suddette società. La verifica dei requisiti necessari per considerare se le società *in house* svolgano un'«attività prevalente» per gli enti affidatari e questi ultimi esercitino un «controllo analogo» a quello esercitato sui propri servizi, è stata oggetto di un recentissimo pronunciamento da parte della Corte di Giustizia europea dell'8 dicembre 2016 (Quarta sezione).»



## Anni definibili

Secondo alcuni commentatori la disciplina sulle ingiunzioni fiscali è blindata, e quindi il Comune non potrebbe limitare la definizione ad alcuni anni o ad alcune imposte.

Di diverso avviso IFEL

*«Va inoltre segnalato che l'art. 6-ter introduce una disciplina applicativa specifica e differenziata rispetto all'articolo 6 (definizione agevolata ruoli), che prevede l'abbuono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata. La formulazione dell'articolo lascia pertanto ampi margini di autonomia agli enti rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall'articolo 6 per i carichi inclusi nei ruoli affidati all'Agente della riscossione; infatti, l'articolo in questione richiama espressamente, al comma 5, solo i commi 10 e 11 dell'art. 6, i quali disciplinano i crediti esclusi dalla definizione agevolata e la previsione secondo cui per le sanzioni amministrative da Codice della strada la regolamentazione della definizione agevolata si applica solo agli interessi ed alle maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27 della legge n.689 del 1981.»*





## Anni definibili

«Da quanto premesso, non si ravvisa alcun ostacolo normativo alla possibilità di prevedere la definizione agevolata **solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza**. Così, ad esempio, il Comune potrà:

- disporre la definizione agevolata solo per le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2010, in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto;
- prevedere la definizione solo per alcune entrate, in ragione di criteri di opportunità quali le maggiori difficoltà specifiche (interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso), anche di carattere meramente organizzativo, come nel caso dell'imposta di pubblicità gestita da un concessionario iscritto all'albo, in ragione, ad esempio, del fatto che si tratta di entrate riscosse da soggetti destinati a cambiare per effetto della temporaneità del contratto di concessione.


Tale discrezionalità, che **va sempre ancorata a criteri razionali**, rientra certamente – in assenza di disposizioni legislative speciali in materia – **nella più generale potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. n.446 del 1997.**»



# Anni definibili

Ad integrazione di quanto esplicitato da IFEL si rileva che:

- laddove il legislatore intenda limitare espressamente la potestà regolamentare lo prevede sempre espressamente («in deroga» all'art. 52);
- l'art. 52 prevede al comma 1 che «**Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti**»;
- **In altri termini, eccettuate le tre limitazioni espresse (aliquote massime, fattispecie impositiva e soggetti passivi), se non è prevista la deroga espressa all'art. 52, il regolamento comunale può legittimamente disporre in modo diverso dalla legge.**
- Nel caso della definizione, trattandosi di mera potestà, il Comune può legittimamente disporre che questa si applichi solo ad alcuni anni e solo ad alcune entrate, ovviamente supportando con adeguata motivazione la propria scelta, al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento.
- Diverso sarebbe stato il caso in cui, ad esempio, la definizione fosse stata prevista per un numero di anni più limitato (ad esempio 2010-2016); in questa ipotesi il Comune non avrebbe potuto, sempre ad esempio, prevederla per gli anni 2000 -2010, in quanto in tal modo avrebbe violato il principio dell'indisponibilità senza alcuna autorizzazione normativa.



## Integrazione disciplina

Rispetto alla definizione delle cartelle di pagamento, quella relativa alle ingiunzioni è meno di dettaglio. I vari vuoti normativi possono legittimamente essere colmati attraverso il regolamento comunale.

Ulteriore specificazione meritano **le ingiunzioni di pagamento oggetto di provvedimenti di rateizzazione**. Nonostante esse non vengano espressamente richiamate dall'art. 6-ter, non si ravvisano ostacoli normativi ad una regolamentazione simile a quella prevista per i carichi inclusi nei ruoli, soprattutto alla luce dell'ampia possibilità che la norma affida ai Comuni nella regolamentazione della disciplina applicativa. Analogo discorso va fatto anche per i **crediti comunali inclusi nelle proposte di accordo o del piano del consumatore** di cui alla legge n. 3 del 2012, espressamente contemplati dall'articolo 6 e non anche nel 6-ter.

Infine, si precisa che nel caso in cui l'ente abbia incluso nella medesima ingiunzione di pagamento crediti di diversa natura o crediti della medesima natura ma con riferimento a più annualità d'imposta, è opportuno offrire al debitore, analogamente alle cartelle di pagamento, la **possibilità di definire anche le singole poste ingiunte con il medesimo provvedimento**. Analogamente, nel caso di **piani di rateizzazioni preesistenti**, la norma proposta (art. 5 dello schema di regolamento) richiede la regolarità dei pagamenti previsti tra il 1° dicembre 2016 e il 31 gennaio 2017, in sintonia con quanto previsto all'articolo 6, comma 8 del dl 193, e ciò, ovviamente, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni



## Lo strumento per decidere

È indubbiamente una delibera del Consiglio Comunale.

IFEL propone di adottare una delibera ed un regolamento, che disciplini in dettaglio la procedura.

Il termine per approvare è stato spostato dal 1° febbraio al 31 marzo, ovvero entro la data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il regolamento avrà come contenuto «minimo» quello previsto dall'art. 6-ter





## Previsioni minime regolamentari (6-ter)

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
  - a) il **numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;**
  - b) le **modalità** con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - c) i **termini per la presentazione dell'istanza** in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, **assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;**
  - d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di **mancato, insufficiente o tardivo versamento** dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la **definizione non produce effetti** e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. **In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.**
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.



# Rinuncia al ricorso

Si è visto che nell'istanza di definizione il debitore deve indicare «la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, **assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**».

Ora il termine «rinunciare al giudizio» è un termine tecnico, pur mancando il riferimento all'art. 44 del D.lgs. N. 446/1997.

Peraltro, rinuncia al giudizio chi l'ha proposto, e quindi nel caso di appello proposto dall'ufficio, in realtà è l'ufficio a dover rinunciare.

Sembra, quindi, che in realtà più che ipotesi di rinuncia, si debba parlare di ipotesi di estinzione del giudizio.

Tuttavia l'estinzione al giudizio consegue solo al perfezionamento della definizione, ovvero col pagamento integrale nei termini di quanto dovuto.

In caso di pendenza di ricorso, sarebbe quindi opportuno alle parte chiedere un rinvio dell'udienza a data successiva a quella prevista per il perfezionamento della definizione.

Inoltre, l'estinzione del giudizio può operare solo se l'intero importo oggetto di definizione è anche oggetto del contenzioso.

Se il Comune ha iscritto le sanzioni, in misura frazionata ai sensi dell'art. 68 (i 2/3) allora in realtà oggetto della definizione sono solo queste sanzioni.

Secondo il MEF (risposta Telefisco 2017), il giudizio tributario continua per il 1/3 di sanzioni non ingiunto

L'inquadramento risulta essere poco chiaro





# Rinuncia al ricorso

«L'Agenzia ha chiarito che l'impegno a rinunciare al giudizio previsto dalla normativa sulla definizione, non coincide con la rinuncia al ricorso del contenzioso tributario e, di conseguenza, il giudizio prosegue per la parte non definita. Successivamente, se il contribuente dovesse soccombere, verserà l'ulteriore terzo e le sanzioni (risparmiando così le sanzioni sui precedenti 2/3 rottamate), se, invece, dovesse vedersi accolta la pretesa non pagherà nulla del terzo restante ma ovviamente non potrà richiedere il rimborso di quanto rottamato»

Ergo:

1) Se si è attivata la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, ed il contribuente ha definito l'ingiunzione, il procedimento continua per la parte d'imposta e di sanzioni non ingiunta; se il contribuente perde: pagherà il terzo di sanzione ancora dovuta e l'imposta rimanente. **Se il contribuente vince non ha diritto alla restituzione di alcuna somma**  
Quindi, in conclusione, il contribuente, in ogni caso, per risparmiare le sanzioni deve pagare a titolo definitivo le sanzioni.

Se, tuttavia, il contribuente ha rateizzato, la definizione opera col pagamento dell'ultima rata. Se, in pendenza di rateizzazione, interviene sentenza a lui favorevole, potrebbe non pagare le restanti rate; ciò determina il mancato perfezionamento e quindi potrebbe legittimamente chiedere il rimborso di tutto quanto è stato versato



# Riscossione in pendenza di giudizio

Per completezza si ricorda che sulla riscossione frazionata in pendenza di giudizio non esiste un orientamento giurisprudenziale consolidato.


## Sez. V, Sent., 27-04-2016, n. 8360

*L'ICI di che trattasi non era tra le imposte per cui l'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 stabiliva la riscossione frazionata, regola della non frazionabilità della riscossione ICI peraltro ancora mantenuta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12. Conseguente pertanto la non applicabilità della riscossione frazionata in corso di causa disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 cit., che dal suo comma 1 è soltanto prevista per le imposte per cui è disposta la riscossione frazionata. Nelle sostanza il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, ha con ciò riservato al legislatore di decidere circa la forza esecutiva degli accertamenti con speciale riferimento alla natura e funzione del tributo e che con riguardo all'ICI è stata all'evidenza non irragionevolmente connessa alla notoria esigenza di pronta finanza degli enti locali. Con ciò la Corte intende dare continuità all'orientamento da ultimo emerso, in quanto più conforme alla lettera delle norme e altresì coerente con lo storico sviluppo legislativo della materia (Cass. sez. trib. n. 15473 del 2010; contra, le anteriori e "gemelle" Cass. sez. trib. n. 14821 e n. 7631 del 2010).*

Se questo può valere per l'imposta, qualche perplessità permane per la sanzione


Art. 24 del D.lgs. 472/1997 - . Riscossione della sanzione – prevede al comma 1: «**Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce**»

Art. 19 - Esecuzione delle sanzioni – prevede: «**In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario**»



# GLI STRUMENTI

## Delibera e Regolamento



# DELIBERA CONSIGLIARE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- **il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;**(Ora: Il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio comunale, fissato al 31 marzo 2017)
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;



# DELIBERA CONSIGLIARE

## Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

**Ritenuto** di approvare la definizione agevolata [indicare l'opzione scelta]: a) *delle sole entrate tributarie*; b) oppure *di tutte le entrate, anche tributarie*; c) oppure *delle sole entrate a titolo di.....*, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2016* [oppure indicare altro più ristretto periodo].

**Visto** l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

**Ritenuto** di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

**Acquisito il parere** favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del .../.../2016, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;



# DELIBERA CONSIGLIARE

## Su proposta della Giunta;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data .....(entro il 1° febbraio 2017) dalla Commissione Consiliare ....., come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. ....

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott. ...., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. ...., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto/i \_\_\_\_\_, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n.00, contrari n.0, nessuno astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Bozza di**

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

Comune di XXX

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, *[o specificare il tipo di entrata oggetto di definizione]* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi *[o indicare altro ufficio....]*.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016 *[o specificare altro periodo temporale]*, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, *o al concessionario .....* per l'imposta di pubblicità (o alla società in house .....) apposita istanza entro il **2 maggio 2017** [o altra data non inferiore a 60 giorni dall'adozione della delibera consigliare, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000)].

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune (*o concessionario o società in house*) mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune (o il concessionario..... o la società in house) comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro .... giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune (o il concessionario..... o la società in house), comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva (o nel regolamento generale sulle entrate) (oppure, il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali).

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario .... o dalla società in house*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 6 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.



# REGOLAMENTO IFEL

## ***Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore***

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.



# REGOLAMENTO IFEL

## **Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune (*o il concessionario..... o la società in house*) relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

Ciclo formativo

**Grazie per l'attenzione**

**Pasquale Mirto**  
pasquale.mirto@libero.it

**I materiali saranno disponibili su:**  
[www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



@Formazioneifel



Facebook



Youtube